



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente
Avv. Francesco Greco

Roma, 16 dicembre 2024

Ill.mi Signori Avvocati
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI

L O R O S E D I

via e-mail

OGGETTO: Pareri emessi dal Consiglio Nazionale Forense nel periodo ottobre – novembre 2024.

Cara Presidente, Caro Presidente,

come Ti è noto, il Consiglio Nazionale Forense svolge una funzione consultiva a supporto dei Consigli dell'Ordine, emettendo – con l'ausilio del proprio Ufficio Studi – pareri sui rilevanti profili dell'ordinamento forense e della deontologia dell'avvocato.

Per il più efficace esercizio della funzione consultiva, è fondamentale – anzitutto – la costante collaborazione tra Consiglio Nazionale e Consigli dell'Ordine. Per questo il Consiglio Nazionale ha fornito – con comunicazioni ai Presidenti del 22 maggio e del 11 ottobre 2023 – indicazioni in relazione alla corretta formulazione dei quesiti.

Allo stesso tempo, è importante la diffusa conoscenza dei pareri emessi dal Consiglio Nazionale che vengono regolarmente pubblicati sul sito www.codicedeontologico-cnf.it, ove ne è assicurata la consultazione, agevolata anche dalla possibilità di ricerca testuale.

Per favorire ulteriormente la diffusione della conoscenza dei pareri, spero di farTi cosa gradita inviandoTi una raccolta di quelli resi nei mesi di ottobre e novembre 2024.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Avv. Francesco Greco

Allegati: n. 1 c.s.

Quesito n. 128, COA di Crotone
Parere 9 ottobre 2024, n. 40

Il COA di Crotone chiede di sapere se, ai fini dell'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione, possano essere stipulate convenzioni con università che non abbiano sede nel circondario dell'ordine nel territorio regionale.

Con i propri pareri nn. 26/2020 e 12/2019 – tutti reperibili e consultabili sulla Banca dati deontologica all'indirizzo www.codicedeontologico-cnf.it, il Consiglio nazionale forense ha già ritenuto inderogabile il criterio della prossimità territoriale, come disciplinato dall'articolo 1, comma 2, della Convenzione quadro del 24 febbraio 2017 stipulata tra il Consiglio Nazionale forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche.

Quesito n. 131, COA di Perugia
Parere 9 ottobre 2024, n. 41

Il COA di Perugia formula quesito in merito alla compatibilità, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 247/2012 dell'esercizio della professione di avvocato con l'esercizio dell'attività libero professionale di grafologo.

La professione di grafologo rientra tra quelle disciplinate dalla legge n. 4/2013; essa è, dunque, una professione non organizzata in ordini o collegi.

Come ritenuto dal Consiglio Nazionale Forense con il proprio parere n. 36/2017:

“La legge n. 4/2013 disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi, con ciò intendendosi “l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative” (art. 1, comma 2).

Ai sensi del successivo art. 3, i soggetti esercenti tali attività possono costituire “associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza”.

Dal dettato normativo si evince chiaramente che l'eventuale iscrizione ad una di dette associazioni non integra la fattispecie di iscrizione ad altro Albo, contemplata dall'art. 18, lett. a) della legge professionale forense tra le ipotesi di incompatibilità con l'iscrizione nell'Albo, rientrando piuttosto nella libertà associativa dell'avvocato che, peraltro, ben potrebbe svolgere l'attività di cui all'oggetto della associazione anche senza esservi iscritto (essendo la costituzione dell'associazione meramente eventuale e non sussistendo alcun vincolo di rappresentanza esclusiva).

Al quesito, pertanto, deve essere data risposta positiva. Restano ferme, come ovvio, le rimanenti cause di incompatibilità di cui all'art. 18 della legge n. 247/12.”.

Nei medesimi termini è resa la risposta al quesito.

Quesito n. 133, COA di Torino
Parere 9 ottobre 2024, n. 42

Il COA di Torino chiede di sapere se i professionisti sospesi amministrativamente siano soggetti all'obbligo formativo.

Sebbene il quesito non sia esplicito sul punto, si deve ritenere che la sospensione sia quella dovuta al mancato pagamento dei contributi di iscrizione, disciplinata dall'articolo 29 della legge n. 247/12.

Rileva anche in questo caso, sul punto, il parere 90/2016 – relativo alla sospensione volontaria – a mente del quale:

“l'art. 11 legge n. 247/2012 esenta dall'obbligo formativo solo gli avvocati iscritti che vengono sospesi in ossequio alla previsione recata dall'art. 20, co. 1 (perché eletti ad incarichi politico-istituzionali, ovvero alla Corte Costituzionale od al Consiglio Superiore della Magistratura). La sospensione volontaria dall'attività professionale, dunque, non esonera, in linea di principio, dall'obbligo di formazione. La circostanza va però valutata anche con attenzione alle previsioni recate dal Regolamento C.N.F. n. 6/2014 (Regolamento per la formazione continua). Infatti, dopo aver ribadito il principio anzidetto all'art. 6 “L'obbligo di formazione sussiste per il solo fatto dell'iscrizione all'Albo”, il Regolamento succitato detta all'art. 15, co. 2, diverse ipotesi di esonero dall'obbligo, fra le quali, alla lett. c), è annoverata la seguente: “interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero.”.

La disposizione da ultimo richiamata, tuttavia, può utilmente essere riferita – come già ritenuto – alla sospensione volontaria e non anche alla sospensione amministrativa per mancato pagamento dei contributi, stante la diversità di *ratio* dei due istituti.

Ne consegue che, ove la sospensione amministrativa si protragga per più di sei mesi, l'obbligo formativo deve essere adempiuto.

Quesito n. 135, COA di Mantova
Parere 9 ottobre 2024, n. 43

Il COA di Mantova chiede di sapere se l'articolo 15, comma 2, lett. a) del regolamento n. 6/2014 (Formazione continua) – il quale esonera dall'obbligo formativo gli iscritti “che si trovino in una situazione di impedimento determinato da: a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori” – possa applicarsi agli iscritti autorizzati all'esercizio dell'istruzione parentale, prevista dal d. lgs. n. 297/1994 e dal d. lgs. n. 62/2017 e, in caso di risposta affermativa, quale sia l'anno di riferimento (se quello in cui è stata ottenuta l'autorizzazione o quello in cui il minore abbia attestato, con il superamento di un esame, l'avvenuta frequenza del programma di istruzione parentale).

L'autorizzazione all'istruzione parentale – ove seguita, beninteso, dall'effettivo svolgimento di compiti di istruzione dei figli – costituisce senz'altro un “dovere” collegato alla paternità o alla maternità, in presenza di figli minori. Lo stesso rientra quindi nella fattispecie di cui all'articolo 15, comma 2, lett. a) e, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, il relativo esonero “ha

efficacia limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e comporta la riduzione dei CF da acquisire nel corso del triennio, anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell'impedimento".

Ne consegue che, ai fini dell'esonero, l'iscritto/a dovrà dimostrare non solo di essere autorizzato/a all'istruzione parentale, ma di aver effettivamente svolto i corrispondenti doveri educativi; pertanto, il periodo di riferimento per la determinazione della portata dell'esonero non potrà che essere computato a valle dello svolgimento dell'esame che attesti l'avvenuta frequenza del programma di istruzione parentale, per il periodo in cui il programma è stato effettivamente svolto.

Quesito n. 136, COA di Caltanissetta
Parere 9 ottobre 2024, n. 44

Il COA di Caltanissetta formula quesito in merito alla compatibilità con l'esercizio della professione forense della carica di "responsabile del processo di analisi dei fabbisogni" di una società, già assistita dall'iscritto in vicende stragiudiziali, in relazione alla domanda di accreditamento della stessa quale organismo di formazione ai sensi della normativa regionale siciliana. Si precisa nel quesito che, tra i requisiti per lo svolgimento della predetta carica, rientra la laurea in materie giuridiche.

Alla fattispecie si applica l'articolo 18 e, in particolare, le lettere a), c) e d). Valuti pertanto il COA se, alla luce dell'attività concretamente svolta e della forma assunta dall'incarico possano essere integrate le fattispecie di incompatibilità per esercizio di lavoro autonomo non compatibile, ovvero di lavoro subordinato, ovvero ancora di assunzione di carica sociale con poteri di gestione in società commerciale.

Quesito n. 137, COA di Milano
Parere 9 ottobre 2024, n. 45

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano richiede "se, in sede di scrutinio della domanda di costituzione di una STA, pur sussistendo tutti i requisiti formali previsti dall'art. 4-bis L. 247/2012, il Consiglio dell'Ordine possa respingere la domanda di iscrizione riscontrando, sulla scorta della consultazione dei documenti allegati all'istanza o di fonti aperte, la possibilità che l'operatività della STA integri la violazione di norme deontologiche (quali, a titolo esemplificativo, il rischio di accaparramento di clientela o di violazione del dovere d'indipendenza ed imparzialità del socio professionista)".

Onde dare compiuto riscontro al suddetto quesito, sono opportune alcune premesse. Innanzitutto, lo scrutinio del Consiglio dell'Ordine rileva in sede di iscrizione della STA nell'albo speciale e non di costituzione della stessa; tali ultime verifiche, infatti, sono quelle proprie del notaio rogante e degli organi del registro delle imprese.

Fermo quanto innanzi, è noto che l'art. 4-bis della Legge n. 247/2012 consente la costituzione di società tra avvocati (STA) e, dunque, ammette l'esercizio in forma societaria della professione forense mercé l'utilizzo dei modelli societari tipizzati all'interno del codice civile (società di persone, di capitali o cooperative).

Ebbene, per quanto qui interessa:

- tali società, ai sensi del primo comma della norma citata, devono essere iscritte in “un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l’anno di riferimento, relativa alla compagine sociale”;

- ai sensi del successivo sesto comma del citato art. 4-bis “Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza”.

Ciò posto, l’art. 17 della Legge n. 247/2012 individua, al primo comma, i requisiti necessari per l’iscrizione all’albo della persona fisica-avvocato, di talché laddove il COA si trovi a scrutinare la domanda di iscrizione nell’albo speciale di una STA deve verificare, per un verso, la sussistenza dei requisiti tipologici della STA prescritti all’art. 4-bis (chiaramente emergenti dall’atto costitutivo e dello statuto) e, per altro verso, individuare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione di cui all’art. 17 modulandoli, all’esito di un vaglio di compatibilità, in termini di applicazione ad una collettività organizzata.

A ben vedere, infatti, l’art. 17 non individua solo requisiti declinabili solo per la persona fisica (come, ad esempio, l’aver superato l’esame di abilitazione, non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive o non avere riportato condanne per i reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale), ma prescrive anche elementi che possono ben essere correlati alle collettività organizzate, come il requisito di “non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’articolo 18” (visto che le società possono essere soci illimitatamente responsabili ovvero – secondo il comune orientamento – amministratori di altre società) e quello “essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense”.

D’altronde, quest’ultimo requisito per l’iscrizione di una STA nell’albo speciale bene si attaglia alla regola secondo cui tali società sono tenute al rispetto del codice deontologico forense (art. 4-bis, comma 6, Legge n. 247/2012).

Altrimenti opinando, infatti, si ammetterebbe l’iscrizione nell’albo speciale di una STA di cui già è nota la censurabilità rispetto ai canoni previsti dal codice deontologico forense dell’attività ad esercitarsi; il che sarebbe certamente incongruo.

Ebbene, le superiori premesse consentono di dare riscontro al quesito posto dal COA nei seguenti termini: il Consiglio dell’Ordine, in sede di scrutinio della domanda di iscrizione di una STA nell’albo speciale, è tenuto a verificare non solo la sussistenza di tutti i requisiti formali previsti dall’art. 4-bis Legge n. 247/2012, ma anche la sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 247/2012 modulandoli, all’esito di un vaglio di compatibilità, in termini di applicazione ad una collettività organizzata”.

Quesito n. 138, COA di Ancona

Parere 9 ottobre 2024, n. 46

Il COA di Ancona chiede di sapere se, qualora l’avvocato sospeso in via disciplinare sia attinto da sospensione amministrativa, l’efficacia delle due sospensioni sia contemporanea ovvero quale delle due sospensioni debba essere eseguita a preferenza dell’altra, con conseguente sospensione degli effetti della stessa.

Come ritenuto dal Consiglio Nazionale Forense con parere n. 30/2024 – reperibile sul sito www.codicedeontologico-cnf.it – “presupposto per l’esecuzione della sanzione disciplinare della sospensione è che l’iscritto eserciti la professione: ne consegue che, fino al perdurare della sospensione amministrativa la sanzione disciplinare non possa essere messa in esecuzione, ciò che dovrà invece avvenire non appena cessi la sospensione amministrativa.”.

Da ciò consegue che – anche nella fattispecie inversa, di cui al quesito – la sospensione amministrativa non possa essere messa in esecuzione fino a quando perduri la sospensione disciplinare: solo una volta scontato il periodo di sospensione disciplinare potrà essere applicata la sospensione amministrativa fino al permanere dei presupposti della medesima.

Quesito n. 139, COA di Paola
Parere 9 ottobre 2024, n. 47

Il COA di Paola chiede di sapere se il praticante abilitato possa sostituire il dominus negli interrogatori dinanzi alla polizia giudiziaria e durante le perquisizioni laddove il dominus risulti già essere stato nominato.

L’articolo 41, comma 12, della legge n. 247/12 prevede che: “Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall’iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo [...] in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore.”

Le attività di cui al quesito rientrano indubbiamente nella nozione di “attività professionale”: pertanto, ove riguardino procedimenti rientranti nell’ambito di competenza di cui all’articolo 41, comma 12 e ove sia assicurato – come prescritto dalla medesima disposizione – il controllo da parte del *dominus*, le stesse possono essere svolte anche dal praticante abilitato.

Quesito n. 140, COA di Bolzano
Parere 9 ottobre 2024, n. 48

Il COA di Bolzano formula quesito in merito alle modalità di gestione dell’archivio del Consiglio dell’Ordine, chiedendo in particolare quali siano le linee guida da seguire in relazione alla gestione archivistica di una serie di documenti.

Non si può che rinviare, per quanto concerne la documentazione assoggettata a tale regime, alle disposizioni contenute nel d. lgs. n. 24/2004 (codice dei beni culturali). Per la documentazione non assoggettabile al regime di cui al codice, occorre comunque considerare – anche alla luce dell’elencazione esemplificativa contenuta nel quesito – il perdurante interesse alla conservazione della documentazione direttamente riguardante la posizione di singoli iscritti, che permane quantomeno sino a quando permanga l’iscrizione.

Quesito n. 142, Azienda ospedaliero-universitaria di Modena
Parere 9 ottobre 2024, n. 49

L'Azienda ospedaliero-universitaria di Modena formula un quesito relativo – nella sostanza – alla necessità e alla portata dell'iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici, con riferimento specifico all'esistenza di enti in relazione ai quali l'iscrizione nel predetto elenco non sia obbligatoria.

La risposta è resa nei termini seguenti. L'iscrizione nell'elenco speciale è pre-condizione necessaria affinché l'avvocato dipendente possa esercitare – spendendo il titolo di avvocato – tutte le attività previste dall'articolo 23 della legge n. 247/12 le quali presuppongano il possesso dello *ius postulandi*. Ne consegue che, in mancanza di iscrizione nell'elenco, il dipendente pubblico non potrà spendere il titolo di avvocato e, soprattutto, non potrà svolgere alcuna attività che richieda lo *ius postulandi*.

Quesito n. 143, COA di Nocera Inferiore
Parere 9 ottobre 2024, n. 50

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore richiede “se una società amministrata da un avvocato ed avente ad oggetto esclusivamente la gestione di beni personali e/o familiari, può divenire socio di capitale di altre società aventi natura commerciale”.

Onde dare compiuto riscontro al suddetto quesito, sono opportune alcune premesse.

Innanzitutto, è noto che l'art. 4-bis della Legge n. 247/2012 consente la costituzione di società tra avvocati (STA) e, dunque, ammette l'esercizio in forma societaria della professione forense mercé l'utilizzo dei modelli societari tipizzati all'interno del codice civile (società di persone, di capitali o cooperative).

Ebbene, per quanto qui interessa l'art. 18, comma 1, lett. c) della Legge n. 247/2012 sancisce che la professione di avvocato è incompatibile “con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico”.

Ne deriva che l'esenzione da incompatibilità consta solo se l'oggetto della attività della società amministrata dall'avvocato “è limitato esclusivamente” alle attività indicate nella norma, ossia all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico”.

Ebbene, la circostanza che una società sia titolare di una partecipazione all'interno di un'altra società implica inevitabilmente l'esercizio di un'attività correlata alla gestione della quota di partecipazione sociale; si potrebbe reputare che tale attività sia o meno prevalente rispetto alle altre attività esercitate, ma comunque ciò implica la perdita dell'esercizio di un'attività in via “esclusiva”.

Di qui, la conseguenza per cui la società potrà acquisire, con piena opponibilità nei confronti dei terzi, una partecipazione sociale in altra società, ma una simile scelta implica un'estensione dell'attività tale da far perdere il carattere di esclusività richiesto dall'art. 18, lett. c), della Legge n. 247/2012.

Le superiori premesse, dunque, consentono di dare riscontro al quesito posto dal COA nei seguenti termini: una società amministrata da un avvocato ed avente ad oggetto esclusivamente la gestione di beni personali e/o familiari, ove divenga socio di capitale di altre società aventi natura commerciale non esercita più attività di gestione di beni personali e/o familiari in via esclusiva e, dunque, viene meno l'esenzione da incompatibilità di cui all'art. 18, lett. c, Legge n. 247/2012.

Quesito n. 144, COA di Foggia
Parere 9 ottobre 2024, n. 51

Il COA di Foggia formula quesito in merito all'incompatibilità – ex art. 18, lett. c) della legge n. 247/12 – tra svolgimento dell'attività professionale e assunzione della carica di presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa di capitali sprovvisto, per statuto, di alcun potere decisionale individuale.

Sul punto rileva – da ultimo – il parere n. 43/2023 – nel quale si legge che:

“Secondo il consolidato orientamento del CNF – tanto in sede giurisdizionale quanto in sede consultiva “L'avvocato che ricopre il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore delegato o unico di una società commerciale si trova in una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione forense laddove tale carica comporta effettivi poteri di gestione o di rappresentanza e non si limiti esclusivamente all'amministrazione di beni personali o familiari (art. 6 cdf in relazione alla previsione dell'art. 18 della L. n. 247/2012). Ciò posto, la circostanza che poi di fatto, l'avvocato eserciti o meno quei poteri è deontologicamente irrilevante né attenua in alcun modo il regime di incompatibilità previsto per la professione forense” (così, da ultimo, CNF, sent. n. 235/2022). Per una compiuta ricostruzione di tale orientamento e delle sue diverse fattispecie di applicazione, cfr. altresì il recente parere n. 51/2022 nonché i pareri n. 44/2022 e 45/2017.”

La risposta è resa nei medesimi termini.

Quesito n. 146, COA di Cosenza
Parere 9 ottobre 2024, n. 52

Il COA di Cosenza chiede di sapere se l'avvocato sia tenuto ad assolvere agli adempimenti antiriciclaggio qualora, nel corso di un giudizio, le parti sottoscrivano una transazione per importo superiore ad Euro 15.000,00 di cui viene dato atto a verbale, ma senza che lo stesso sia prodotto in giudizio e posto al vaglio del Giudice.

Da un punto di vista normativo, occorre richiamare l'art. 3, comma 4, lettera c) del d. lgs. 231/2007 ss.mm. che disciplina i casi in cui gli avvocati sono soggetti obbligati a svolgere gli adempimenti antiriciclaggio, oltre all'art. 11, comma 2 del medesimo decreto che

demanda agli organismi di autoregolamentazione – quale è il CNF – l'elaborazione e l'aggiornamento di regole tecniche.

Le Regole Tecniche elaborate da questo Consiglio e adottate con Delibera del 20 settembre 2019 precisano ulteriormente le operazioni incluse nell'elenco di cui all'art. 3, comma 4, lettera c) d. lgs. 231/2007. In particolare, la Regola Tecnica n. 2 prevede espressamente che: "Fermi restando in capo agli Avvocati gli obblighi in tema di identificazione e di gestione del denaro del cliente, (...), non rientrano tra le operazioni di cui all'art. 3, comma 4, lettera c) del Decreto:

- (...);

- l'attività di assistenza, difesa e rappresentanza del cliente in giudizio avanti a qualsivoglia Autorità Giudiziaria o Arbitrale, ivi incluse la mediazione D. Lgs. 4 marzo 2010, no. 28 e la negoziazione assistita ex D.L. 12 settembre 2014, n. 132, e ogni attività a queste prodromica o conseguente, ivi comprese conciliazioni e transazioni; (...)"

In ragione di tutto quanto sopra descritto, l'operazione come descritta nel Quesito non appare riconducibile alle operazioni per cui l'avvocato è soggetto agli obblighi antiriciclaggio di cui al d. lgs. 231/2007 ss.mm.

**Quesito n. 147, COA di Potenza
Parere 9 ottobre 2024, n. 53**

Il COA di Potenza chiede di sapere se permanga in capo agli avvocati sospesi "ai sensi dell'articolo 33, comma 2-bis del d.l. n. 17/2002" l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa.

Premesso che il quesito pare riferirsi piuttosto all'articolo 11, comma 2-bis del d.l. n. 80/2021, come modificato dall'articolo 33, comma 2, del d.l. n. 17/2022 – e dunque agli avvocati assunti alle dipendenze dell'ufficio per il processo – si osserva quanto segue.

L'avvocato assunto alle dipendenze dell'ufficio per il processo è sospeso *ex lege* dall'esercizio dell'attività professionale per l'intera durata del rapporto di lavoro. Anche in relazione alla sospensione *ex lege* sussiste e permane l'esigenza – ascritta alla stipula della polizza – di copertura dell'avvocato dai rischi derivanti dall'esercizio della professione, in relazione all'attività professionale svolta in passato e, pertanto, la polizza dovrà essere mantenuta. In questo senso si veda, oltre al parere 90/2016, il successivo parere n. 78/2017 e il n. 56/2019, con specifico riferimento alla sospensione *ex lege* prevista dall'articolo 20 della legge professionale forense (e assimilabile alla posizione dell'avvocato sospeso perché assunto alle dipendenze dell'ufficio per il processo: cfr. parere 21/2024). I pareri sono pubblicati nella banca dati deontologica consultabile all'indirizzo: www.codicedeontologico-cnf.it.

**Quesito n. 145, COA di Torino
Parere 17 ottobre 2024, n. 54**

Il Coa di Torino ha richiesto un parere in ordine alla problematica di cui all'art. 12, comma 2, del d.m. n.55/2014, come modificato al d.m. n. 147/2022, concernente la determinazione del compenso in materia penale per le fattispecie in cui sono "coinvolte" più persone. In particolare, è stato richiesto parere sui seguenti quesiti:

a) se sia possibile applicare l'aumento del 30% quando, per effetto della riunione, aumenti il numero di soggetti imputati nel procedimento penale ovvero soltanto quando aumenti il numero dei soggetti assistiti dal singolo avvocato;

b) se in presenza della congiunzione "anche" – gli aumenti previsti nella citata disposizione 1) per aumento del numero dei soggetti e/o delle imputazioni per effetto della riunione ovvero 2) per aumento del numero delle controparti – parti civili o imputati – siano cumulabili (30% per la prima ipotesi + 30% per la seconda ipotesi);

c) con riferimento all'inciso "Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerale, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime", si chiede se sia corretto individuare ed applicare, per ogni udienza di durata elevata (per esempio, dalle h. 9.00 alle h. 18.00) una tariffa oraria, calcolando altresì la fase di esame e studio e la fase istruttoria per ogni singola udienza.

In ordine ai quesiti innanzi riportati si evidenzia quanto segue.

Quesito di cui alla lettera a).

La formulazione della prima parte del comma 2 dell'art. 12 del d.m. n. 55/2014 ("quando l'avvocato assiste più soggetti") consente l'aumento del 30% solo quando, per effetto della riunione, aumenti il numero di soggetti assistiti dal singolo avvocato; circostanza che non si verifica allorché a seguito della riunione non aumenta il numero di assistiti per l'avvocato.

Quesito di cui alla lettera b).

La norma di cui all'art. 12, comma 2, d.m. n. 55/2014 (quando il numero dei soggetti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunioni di più procedimenti) non consente di cumulare gli aumenti per la fattispecie di cui al quesito posto. Infatti, se è pur vero che la parola "ovvero" può essere usata in senso sia disgiuntivo che esplicativo, nel caso di specie la formulazione della norma depone nel senso esplicativo, atteso che spiega meglio il significato della prima parte della frase ma non aggiunge una ulteriore fattispecie (a differenza invece, ad esempio, della stessa parola – ovvero – riportata nell'ultima parte del 1 comma del medesimo articolo 12, in cui è evidente la funzione disgiuntiva della parola "ovvero").

Quesito di cui alla lettera c): non è possibile applicare la tariffa oraria per le udienze di durata elevata, atteso che la tariffa oraria richiede una preventiva pattuizione con il cliente; peraltro, l'attuale disciplina parametrica non prevede una indennità di attesa. Per la determinazione del compenso, avvocato e cliente possono pattuire un compenso orario da commisurare alla durata della prestazione e dell'attività da compiersi in adempimento dell'incarico ricevuto. Non è possibile, altresì, calcolare la fase di esame e studio e la fase istruttoria per ogni singola udienza, atteso che le fasi su cui si calcola il compenso dell'avvocato sono "uniche" per ogni grado di giudizio e non si moltiplicano per ogni udienza.

Quesito n. 149, COA di Arezzo

Parere 25 novembre 2024, n. 55

Il COA di Arezzo formula chiede di sapere:

1) se l'avvocato già iscritto nell'Albo tenuto dal predetto Ordine e successivamente cancellatosi per aver trasferito la propria residenza all'estero debba – qualora intenda riprendere l'esercizio professionale in Italia, coniugandolo con la prosecuzione dell'esercizio

della professione all'estero – reinscrivere nel circondario ove aveva l'ultima residenza prima di trasferirsi all'estero;

2) se, nel medesimo caso, l'esercizio dell'attività libero professionale in Italia sia compatibile con l'esercizio della professione all'estero con contratto di lavoro subordinato, come consentito in Germania;

3) se, nel medesimo caso, sia necessaria l'apertura di partita IVA in Italia.

Il cittadino italiano residente all'estero e ivi esercente la professione forense può mantenere l'iscrizione nell'Albo del circondario del tribunale ove aveva l'ultimo domicilio in Italia (art. 7, comma 5).

Ove, tuttavia, si sia cancellato dal predetto Albo e intenda reinscrivere in Italia al fine di coniugare l'esercizio della professione all'estero e in Italia, si applicano gli ordinari criteri in materia di iscrizione nell'Albo di cui – tra gli altri – agli articoli 7 e 17 della legge n. 247/12 così come le disposizioni in materia di incompatibilità.

Ne consegue, con riferimento al primo quesito, che l'avvocato potrà chiedere l'iscrizione ad albo diverso da quello del circondario ove aveva l'ultima residenza in Italia, purché rispetti i requisiti in materia di domicilio professionale di cui all'articolo 7 (cfr. parere 13 del 2024) e tutte le altre disposizioni rilevanti in materia, ivi comprese quelle sulle incompatibilità.

Pertanto, in risposta al secondo quesito, si osserva che – come più volte ritenuto dal Consiglio Nazionale Forense (cfr. pareri n. 59/2018 e 63/2014) – l'esercizio della professione in Italia è incompatibile con l'esercizio di attività di lavoro subordinato, anche se svolta all'estero.

Per quel che riguarda, infine, la risposta al terzo quesito, si osserva che l'apertura di partita IVA non è previsto tra i requisiti per l'iscrizione nell'Albo di cui all'articolo 17 della legge n. 247/12 ed è piuttosto regolato dalla normativa fiscale.

Quesito n. 151, COA di Treviso

Parere 25 novembre 2024, n. 56

Il COA di Treviso chiede di sapere se possa essere iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 23 della legge n. 247/12 l'avvocato assunto alle dipendenze di ente pubblico avente i requisiti di cui al medesimo articolo – anche in relazione all'esistenza di un ufficio legale – precisando tuttavia che “l'avvocato non verrebbe incardinato nell'Ufficio Legale ma in un diverso ufficio (di volta in volta variamente denominato) destinato a trattare specifiche pratiche dell'Ente (esame richieste di risarcimenti, partecipazione all'attività di media conciliazione, istruzione di gare di appalto, esercizio di poteri deliberativi nei procedimenti amministrativi di competenza dell'ufficio di appartenenza, ecc.) per le quali sono evidentemente necessarie anche competenze giuridiche”.

Chiede inoltre di sapere se “se, ai fini dell'iscrizione di un professionista nell'elenco speciale ex art. 23 LPF, per Ufficio Legale possa intendersi anche, in modo estensivo, una unità

organizzativa diversamente denominata purché rispondente ai requisiti previsti dall'art. 23 LPF, tenuto conto delle esigenze di affidamento del pubblico”.

Con riferimento a entrambi i quesiti, si osserva che l'orientamento del Consiglio Nazionale Forense, tanto in sede consultiva quanto in sede giurisdizionale, è costante nell'escludere che l'avvocato dipendente dell'ente pubblico e iscritto nell'elenco speciale possa essere adibito a funzioni diverse da quelle tipiche dell'avvocato ovvero incardinato presso ufficio diverso dall'ufficio legale dell'ente medesimo, come peraltro si desume dalla formulazione letterale dell'articolo 23 della legge n. 247/12. Sul punto cfr. da ultimo il parere n. 4/2024 e i numerosi precedenti ivi richiamati.

Quesito n. 152, Comune di Rosarno
Parere 25 novembre 2024, n. 57

Il Comune di Rosarno chiede di sapere se possa essere iscritto nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici ex art. 23 legge n. 247/12 l'avvocato assunto a tempo pieno e determinato, da assegnare all'Unità organizzativa complessa “Avvocatura civica”, “dotata di autonomia e indipendenza”, per la trattazione in via esclusiva delle cause e degli affari propri dell'ente.

L'articolo 23 della legge n. 247/12 pone – ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici – una serie di requisiti e criteri tra cui, in particolare: a) la natura pubblica dell'ente; b) la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni e la cui responsabilità dell'ufficio sia affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale; c) l'adibizione in via esclusiva alla trattazione degli affari legali dell'ente.

La valutazione in concreto della sussistenza di tali requisiti spetta tuttavia al Consiglio dell'Ordine - nell'esercizio della propria autonomia e discrezionalità – in sede di esame della domanda di iscrizione nell'elenco speciale.

Quesito n. 153, COA di Crotona
Parere 25 novembre 2024, n. 58

Il COA di Crotona chiede di sapere se esiste o meno l'incompatibilità fra l'esercizio della professione forense e l'attività di direttore dell'IVG (*scilicet*: Istituto Vendite Giudiziarie) nell'ambito dello stesso circondario di Tribunale.

Fermo restando che l'attività di delegato alle vendite giudiziarie è una delle attività che l'avvocato può esercitare – su incarico del giudice – nel caso sottoposto all'esame sarà il COA a dover verificare, nell'esercizio della propria autonomia di valutazione, se l'attività di Direttore dell'IVG sia tale da configurare l'esistenza di una delle cause di incompatibilità

previste dall'articolo 18 della legge professionale, anche alla luce delle valutazioni circa la natura giuridica dell'IVG.

Quesito n. 155, COA di Forlì Cesena
Parere 25 novembre 2024, n. 59

Il COA di Forlì Cesena formula un quesito chiedendo chiarimenti in merito all'iscrizione nell'elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari di cui all'articolo 19 della legge n. 247/12.

In primo luogo, domanda di sapere se – ai fini dell'iscrizione nel predetto elenco - sia necessario disporre la cancellazione dall'Albo ordinario con contestuale nuova iscrizione nell'elenco oppure se sia più corretto effettuare un passaggio dall'Albo ordinario all'elenco speciale senza soluzione di continuità.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 2 della legge n. 247/12, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo i docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno, i quali possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario.

Si tratta, in particolare, di una specifica deroga al regime dell'incompatibilità nella quale incorrerebbe – in astratto – l'iscritto all'albo ordinario assunto alle dipendenze dell'università quale docente o ricercatore.

Qualora l'iscritto nell'albo ordinario assuma tale qualifica, l'ordinamento ne consente il trasferimento nell'elenco speciale "annesso" all'albo. Si tratta, quindi, di un elenco "annesso" all'albo e da esso solo funzionalmente separato, il quale funge a dettagliare gli iscritti con il limitato patrocinio di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 247/12. Pertanto, il passaggio dall'Albo all'elenco non richiede un formale procedimento di cancellazione e reinscrizione, fermo restando che – una volta trasferito nell'elenco speciale – il docente/ricercatore a tempo pieno potrà esercitare nei soli limiti consentiti dall'ordinamento universitario.

Con il secondo quesito, il COA di Forlì Cesena chiede di sapere se nell'elenco speciale possano essere iscritti anche i docenti e ricercatori universitari a tempo determinato, vale a dire coloro che siano assunti alle dipendenze dell'università con un contratto avente una precisa scadenza temporale. Fermo restando che – ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale – è necessario il formale inquadramento in ruolo e l'esercizio delle funzioni in regime di tempo pieno e considerato che le figure di ricercatori a tempo determinato previste dall'ordinamento godono di tale inquadramento, se ne desume che – finché perduri l'inquadramento come ricercatore a tempo determinato – questo debba essere iscritto nell'elenco speciale, ove intenda mantenere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati.

Quesito n. 157, COA di Grosseto
Parere 25 novembre 2024, n. 60

Il COA di Grosseto chiede di sapere se sia possibile procedere alla cancellazione di un iscritto che abbia presentato domanda di pensione di anzianità a Cassa Forense e nei cui confronti penda procedimento disciplinare. Ricordato che, secondo l'ormai consolidato orientamento del CNF (cfr. da ultimo sent. n. 23/2023), in tal caso è possibile e anzi doveroso derogare al divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare, il rimettente ricorda che la questione è tuttavia oggetto – al momento – di valutazione da parte della Corte costituzionale, a seguito di rimessione di questione di legittimità costituzionale da parte della Corte di cassazione.

Si ritiene che – pure nelle more della decisione da parte della Corte costituzionale ed in attesa di verificare se, in particolare, la Corte assumerà decisioni di diretta rilevanza per la fattispecie di cui al quesito – non vi siano ragioni per soprassedere alla decisione sul caso sottoposto all'esame del COA rimettente, dando seguito all'orientamento consolidato del Consiglio Nazionale Forense.